

Indicatori di Normalità Economica 2009

PERIODO D'IMPOSTA 2008

UNICO Società di persone

INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA UNICO SOCIETÀ DI PERSONE

L'articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

Al fine di procedere all'applicazione di tali indicatori, che saranno successivamente individuati e utilizzati dall'amministrazione finanziaria per la selezione dei predetti soggetti da sottoporre a controllo, vengono richieste alcune informazioni contenute nel seguente allegato al modello UNICO SP - SOCIETÀ DI PERSONE.

Il presente allegato deve essere compilato dai soggetti per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e che, comunque, non sono tenuti alla compilazione del relativo modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, devono compilare il presente allegato i contribuenti che:

- hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta 2008;
- esercitano un'attività per la quale non risultano approvati né gli studi di settore né i parametri;
- sono tenuti all'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997;
- esercitano un'attività per la quale si rendono applicabili i parametri e si trovano in una delle seguenti situazioni:
 - sono in un periodo di non normale svolgimento dell'attività;
 - sono in liquidazione ordinaria;
 - hanno un periodo d'imposta diverso da dodici mesi;
 - hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta 2008;
 - hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
- esercitano un'attività per la quale si rendono applicabili gli studi di settore e hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 7.500.000.

Si ricorda che i soggetti che esercitano un'attività compresa negli studi di settore e si trovano nel periodo d'imposta 2008 in una delle seguenti situazioni:

- dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000;
 - dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell'attività, liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività;
- non devono compilare il presente allegato, poiché come già precisato nel paragrafo relativo alle istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG, ancorché tali soggetti sono esclusi dall'applicazione degli studi, gli stessi sono comunque tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Non devono comunque compilare il presente allegato i soggetti che determinano il reddito forfetariamente.

Il presente allegato è composto da tre sezioni:

- la **Sezione I** dovrà essere compilata dalle imprese in regime di contabilità semplificata che compilano il quadro RG;
- la **Sezione II** dovrà essere compilata dalle imprese in regime di contabilità ordinaria che compilano il quadro RF;
- la **Sezione III** dovrà essere compilata dai soggetti che conseguono redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni e che compilano il quadro RE.

SEZIONE I

Nel **rigo NS1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 103 e 164 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.

Ne deriva che il bene acquistato il 1° dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del valore, mentre il bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo storico.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, e nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

Personale addetto all'attività

Nel **rigo NS2**, va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:

- ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2008;
- agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2008;
- al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
- agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito, determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a

quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2008.

Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

Nel **rigo NS3**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello.

ATTENZIONE

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

Nel **rigo NS4**, nella **prima colonna**, va indicato il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali).

Nel **rigo NS5**, nella **prima colonna**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro nell'impresa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non vanno indicati gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente capitale.

Nel **rigo NS6**, nella **prima colonna**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero di soci inclusi i soci amministratori, che prestano la loro attività nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro.

Non vanno inoltre indicati i soci che apportano esclusivamente capitale. Si precisa che non possono essere considerati soci che apportano esclusivamente capitale i soci per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

Nei rigi **da NS4 a NS6**, nella **seconda colonna**, vanno indicate le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale operano due associati in partecipazione, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due associati in partecipazione.

Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005.

SEZIONE II

Nel **rigo NS7** va indicato il valore delle esistenze iniziali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Nel **rigo NS8** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Nel **rigo NS9** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.

In particolare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- l'importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma 3, del T.U.I.R.), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
- le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, comma 3, del T.U.I.R. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi.

Nel **rigo NS10** vanno indicati gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo devono essere ricompresi gli interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc.

Nel **rigo NS11** va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 103 e 164 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.

Ne deriva che il bene acquistato il 1° dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del valore, mentre il bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo storico.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel

libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Personale addetto all'attività

Nel **rigo NS12** va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:

- ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2008;
- agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2008;
- al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
- agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito, determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2008.

Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante

Nel **rigo NS13** va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello.

ATTENZIONE

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

Nel **rigo NS14**, nella **prima colonna**, va indicato il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali).

Nel **rigo NS15**, nella **prima colonna**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro nell'impresa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non vanno indicati gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente capitale.

Nel **rigo NS16**, nella **prima colonna**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero di soci, inclusi i soci amministratori, che prestano la loro attività nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei ri-

ghi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro. Non vanno inoltre indicati i soci che apportano esclusivamente capitale. Si precisa che non possono essere considerati soci che apportano esclusivamente capitale i soci per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

Nei righe da **NS14** a **NS16**, nella **seconda colonna**, vanno indicate le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale operano due associati in partecipazione, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due associati in partecipazione. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005.

SEZIONE III

Personale addetto all'attività

Nel **rigo NS17** va indicato il numero delle ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività, indicando la somma dei dati riferiti a ciascun socio o associato.

Nel **rigo NS18** va indicato il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno indicando la somma dei dati riferiti a ciascun socio o associato.

Nel **rigo NS19** va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:

- ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2008;
- agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2008;
- al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
- agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito, determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2008.

Nel **rigo NS20** va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nello studio professionale.

ATTENZIONE

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

Nel **rigo NS21** va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righe appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEZIONE I		NS1 Valore dei beni strumentali			
Imprese in contabilità semplificata (quadro di riferimento RG)	Personale addetto all'attività			Numero giornate retribuite	
	NS2	Dipendenti			
				Numero	Percentuale di lavoro prestato
	NS3	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa			
	NS4	Familiari che prestano attività nell'impresa			
	NS5	Associati in partecipazione			
	NS6	Soci			
SEZIONE II		NS7 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			,00
Imprese in contabilità ordinaria (quadro di riferimento RF)	NS8 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale				,00
	NS9 Spese per lavoro dipendente e assimilato				,00
	NS10 Interessi e altri oneri finanziari				,00
	NS11 Valore dei beni strumentali				,00
	Personale addetto all'attività			Numero giornate retribuite	
	NS12	Dipendenti			
				Numero	Percentuale di lavoro prestato
NS13	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa				
NS14	Familiari che prestano attività nell'impresa				
NS15	Associati in partecipazione				
NS16	Soci				
SEZIONE III		Personale addetto all'attività			
Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro di riferimento RE)	Soci o associati che prestano attività nello studio				
	NS17	Ore settimanali dedicate all'attività			
	NS18	Settimane di lavoro nell'anno			
				Numero giornate retribuite	
	NS19	Dipendenti			
				Numero	
	NS20	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
NS21	Soci o associati che prestano attività nello studio				